



La tua Campania
cresce in Europa

REGIONE CAMPANIA

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE III
OBIETTIVI OPERATIVI 3.1 - 3.3

"PROGRAMMA ENERGIA EFFICIENTE - PIANO PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA REGIONE CAMPANIA"

Decreto Dirigenziale n.° 201 del 20/03/2014



A.O.R.N.
"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"
Monaldi-Cotugno-CTO
Via L. Bianchi 80131 - NAPOLI

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA AMMINISTRATIVA DELL'A.O.R.N. AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"

PROGETTO PRELIMINARE

**PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LA
STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA**

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE: Dott. Nicola Silvestri	DIRETTORE GENERALE: Dott. Antonio Giordano
IL RUP: Geom. Gennaro Vincenzo Rainone	PROGETTISTA U.O.C. Attività Tecniche e Manutentive Ing. Bruno Di Gennaro COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: p.i. Giuliano Ascione p.e. Gennaro Pianese
TAV. G4	SCALA -

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI
PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

ANAGRAFICA DEL CANTIERE

INFORMAZIONI GENERALI

Natura dell'opera da realizzare:

Efficientamento energetico Palazzina amministrativa dell'A.O.R.N. Azienda Ospedaliera dei Colli

Indirizzo preciso dei Cantiere :

Napoli, via L. Bianchi

Data presunta di inizio lavori : come da cronoprogramma

Data presunta di fine dei lavori come da cronoprogramma

Numero di uomini/giorno previsto: da definire in fase di progettazione esecutiva

OPERE	DESCRIZIONE
Opere di efficientamento energetico	Lavori di realizzazione di impianto solare termico per produzione di ACS e rifacimento impianto di riscaldamento e raffrescamento. Interventi sull'involucro edilizio per la riduzione della trasmittanza (cappotto termico e sostituzione infissi).

Come si evince dal prospetto sopra riportato il livello dimensionale dei cantiere è tale da richiedere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 3 dei D.lgs. 81/2008)

E' comunque fatto obbligo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nei cantieri operi un'unica impresa, (art. 9 c. 1) anche familiare o con meno di dieci addetti:

- Di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV (art. 9) dei DLgs 494/96 e le prescrizioni di cui al Titolo II dei DLgs n. 626/94;
- Di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- Di curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- Di redigere il piano operativo di sicurezza.

E' comunque fatto obbligo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, (art. 96 D.lgs. 91/2008) anche familiare o con meno di dieci addetti:

- Di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' [allegato XIII](#) dei D.Lgs. 81/2008 e le prescrizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche del D.Lgs 106/2009);
- Di predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- Di curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- Di curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- Di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- Di curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- Di redigono il piano operativo di sicurezza di cui all' [articolo 89, comma 1, lettera h\)](#).

Il datore di lavoro dell' impresa esecutrice deve presentare, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi degli artt. 13, 18, 19 del D.Lgs. 106/2009 e 19 del D. Lgs. 81/2008 (art. 2, c. 1, lettera i) e successive modifiche, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori: questo verrà considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 ed al quale deve essere coerente (art. 92, c. 1, lettera b).

Il P.O.S. va trasmesso o messo a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione (art. 13, c. 3) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 12, c. 4).

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art.100, c.4).

Il P.O.S. va trasmesso prima dell'inizio dei rispettivi lavori all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art.101, c.3).

L'impresa ha l'obbligo di fare osservare ai propri dipendenti quanto stabilito nel predetto piano e fornire loro i dispositivi di protezione individuale (D. P. L) ed i mezzi di lavoro adeguati, il Direttore di Cantiere ne verificherà l'uso e l'adeguatezza.

Per le misure di prevenzione da adottare si deve tener conto, oltre che delle norme di buona tecnica, di tutte le disposizioni di Legge. In particolare

- D.P.R. n° 547 del 27.04.1955
- D.P.R. n° 164 del 07.01.1956
- D.P.R. n° 303 del 19.03.1956
- D.P.R. n° 1124 del 30.06.1965
- D.Ministeriale del 03.12.1985
- Legge n° 46 del 05.03.1990
- D.L.vo n° 277 del 15.08.1991
- D.L.vo n° 475 del 04.12.1992
- D.L.vo n° 547 del 19.09.1994
- D.L.vo n° 493 del 14.08.1996
- D.L.vo n° 494 del 14.08.1996

- D.P.R. n° 459 del 25.07.1996
- D.L.vo n° 388 del 15.07.2003
- Codice Civile art. 2087
- Codice Penale art. 673
- Testo unico sulla sicurezza D.L.vo n° 81 del 09/04/2008
- D. L.vo. n° 106 del 03.08.2009

Doveri del committente

1. Il committente e' tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela disciplinate dall'art. 15 del DLgs 81/2008, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e all'adempimento degli obblighi che gli derivano dal DLgs 81/2008, successive modifiche e integrazioni.
2. Il committente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare d'inizio lavori, conforme all'Allegato XII dei DLgs 81/2008, integrata con l'entità uomini / giorno, attestante altresì la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli articoli 7, c. 11, e 9, c. 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, in materia di concessioni edilizie, oltre all'Azienda unità sanitaria locale, alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all' I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, competenti per territorio. I cantieri da notificare (art. 99 DLgs 81/2008) sono quelli dell'art. 90, c. 3,; quelli che seppure non soggetti inizialmente a notifica, lo divengono per effetto di successive varianti e quelli nei quali, pur operando una sola impresa, si presume che vengano eseguiti lavori pari o superiori a 200 uomini-giorno.
3. Gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.
4. Il committente, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l'ASL competente per territorio, con gli uffici della Direzione provinciale del lavoro, dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.S. e con la Cassa edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell'impresa:
 - a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;
 - b) delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa edile.

Dell'esito dell'accertamento e' redatto verbale, di cui e' conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza. Il committente, e' tenuto altresì a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.AA.

DESCRIZIONE DELL'AREA E DEL CONTESTO URBANISTICO IN CUI È INSERITO IL CANTIERE

Il Cantiere sarà installato nel Comune di Napoli, con accesso da via Bianchi.

I lavori potranno creare interferenze con le attività amministrative presenti nella palazzina oggetto di intervento, quindi occorrerà programmare le singole fasi di intervento che saranno individuate nelle planimetrie di cantiere allegate e poi dettagliate nel PSC e opportunamente delimitate e segnalate

durante le fasi lavorative, indicando gli eventuali spostamenti delle attività. Ove necessario, il Cantiere verrà recintato esternamente, con rete di plastica stirata alta 2 metri e sarà dotato di chiusura di sicurezza. Verrà, altresì, installata l'illuminazione notturna. In allegato, è rappresentato lo schema indicativo del layout di cantiere.

Valutazione generale dei rischi Chimico - Fisici

I rischi chimici sono essenzialmente legati all'utilizzo di sostanze chimiche e materie prime caratteristiche del settore (cemento, calce, oli minerali, soluzioni alcaline, resine, ecc.) come indicato nelle singole fasi di lavorazione.

I rischi fisici sono sostanzialmente legati alla movimentazione manuale dei carichi, alla caduta dall'alto, al seppellimento, agli sbalzi termici, all'esposizione al rumore, nonché all'esposizione alle polveri. Ove necessario occorrerà consultare un medico. I DPI forniti nelle varie fasi di lavorazione dovranno essere comunque idonei per la protezione generale dei lavoratori.

Nell'inserimento del cantiere nel contesto si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l'accesso agli estranei con adeguata recinzione.

Va sempre tenuto presente infatti che l'imprenditore è responsabile dei danni arrecati a persone estranee che, per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell'area interessata ai lavori. Nei tratti prospicienti le vie di passaggio, sarà prevista sempre la segnalazione.

Le protezioni, secondo le circostanze, saranno costituite da schermi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro-vedo. Oltre all'apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi pericolosi e simili, saranno indicate in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.

Accessi ai cantieri e segnalazioni

Sarà reso sicuro il movimento delle persone all'interno del cantiere mediante l'individuazione di percorsi separati. Le pendenze delle rampe o passerelle, ove necessarie, saranno tali da non creare inconvenienti ai mezzi o alle persone. Per quanto riguarda la larghezza delle rampe o delle passerelle si farà riferimento all'art. 130 D.Lgs. 81/2008. Tutti i posti di lavoro sopraelevati ad altezza superiore a 2.00 metri saranno protetti da parapetto e da tavola fermapiEDE o resi inaccessibili da sbarramenti fissi (art. 126 D.Lgs.81/2008).

I rischi conseguenti all'entrata e all'uscita dai cantieri sono identificabili in investimenti e in collisione con mezzi in transito.

Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantiere. Il transito dovrà avvenire con prudenza e nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Servizi logistici ed igienico sanitari

In cantiere si prevede una presenza giornaliera di lavoratori superiore alle 3 unità.

Dovranno essere approntati i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per l'Opera in oggetto.

Servizi sanitari e di pronto intervento

Si definisce pronto intervento l'insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

La dotazione minima di tali presidi e le modalità di impiego da parte degli addetti sono fissate, per decreto, dal Ministro dei lavoro e della previdenza sociale.

Il materiale di pronto soccorso che è dislocato nei luoghi di lavoro deve essere oggetto di segnaletica appropriata e ben visibile. E' necessario che i luoghi ove sono reperibili materiali di pronto soccorso siano sgombri da ostacoli e siano facilmente accessibili (D.Lgs. 388/2003 ed sm.i).

In ogni singolo cantiere devono essere esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza. Inoltre devono essere esposti "poster" con l'indicazione dei primi soccorsi da portare in aiuto all'eventuale infortunato.

Per la gestione delle emergenze sanitarie si terrà conto del titolo I capo III del D.Lgs. 81/2008, mentre per la segnaletica titolo V capitolo I del D.Lgs. 81/2008.

Protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrato nelle aree di cantiere rappresenta uno dei vincoli più importanti da rispettare nello sviluppo dei cantieri stessi.

Pertanto, preliminarmente all'installazione dei predetti cantieri, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota.

Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a metri 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche.

Per quanto possibile le linee dei servizi presenti, sia come opere interrato che aeree, in caso di interferenza con i lavori verranno opportunamente sistemate e/o deviate in accordo con gli Enti di competenza.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Appena ultimati i lavori di allestimento cantiere dovrà iniziarsi la realizzazione dell'Impianto di messa a terra : l'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema capace di offrire il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, ed in particolare si dovranno rispettare le prescrizioni (art. 72 D.Lgs.106/2009). Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

Modalità di formazione e informazione dei lavoratori

La formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro dei vari soggetti partecipanti al ciclo produttivo deve essere realizzata secondo quanto stabilito dall'art 36 del D.Lgs 81/2008 e art. 23 del D.Lgs.106/2009.

Il datore di lavoro avrà cura di distribuire ai lavoratori il materiale informativo relativamente a: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa; le misure e le attività di prevenzione adottate; i rischi a cui è esposto in relazione all'attività svolta; i pericoli connessi all'eventuale utilizzo di sostanze pericolose; le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso. In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro devono essere fornite secondo necessità mediante scritte, avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovrà essere chiarito agli addetti ai lavori.

Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

Dispositivi di protezione individuale

I DPI sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dei DPI è curata periodicamente dal Capo Cantiere.

DISTRIBUZIONE	MANUTENZIONE	CONTROLLI
Prima dell'inizio lavori da parte del datore di lavoro	Da parte dei lavoratori	Periodici

Elenco dispositivi di protezione individuale:

TIPO DI PROTEZIONE	TIPO DI DPI	MANSIONE SVOLTA
Protezione dei capo	Casco, copricapo di lana, cappello	Tutte le mansioni
Protezione dell'udito	Cuffie, Inserti, Tappi	Da concordare con il Coord.
Protezione occhi e viso	Occhiali, visiera	Da concordare con il Coord.
Protezione vie respiratorie	Maschere in cotone, carbonio, antip.	Da concordare con il Coord.

Protezione dei piedi	Scarpe antinfortunistiche, stivali gomma	Tutte le mansioni
Protezione delle mani	Guanti in pelle, in gomma, in maglia metallica, in lattice	Tutte le mansioni
Protezione di alte parti del corpo	Gambali in cuoio, ginocchiere	Da concordare con il Coord.
Protezione contro le cadute dall'alto	Cinture di sicurezza	Lavori in quota

Riunione periodica di prevenzione e Protezione dai rischi

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è superiore all'anno il datore di lavoro deve indire le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art 35 del D.L.gvo 81/2009, che dovranno essere effettuate all'inizio dei lavori e ogni qualvolta la criticità degli interventi più significativi lo rende necessario. Dette riunioni devono essere opportunamente documentate e i relativi verbali devono essere tenuti agli atti tra la Documentazione di cantiere. Le riunioni devono essere indette in tempo utile affinché siano presenti tutti i soggetti previsti nel suddetto D.L.gvo.

Trattamento degli infortuni

L'art. 27 del D.P.R. 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro), impone l'obbligo al datore di lavoro di far prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore. Pertanto il personale che compone la squadra per la gestione delle emergenze in cantiere dovrà essere debitamente istruito sull'uso del materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso. In caso di manifesta gravità si dovrà, con grande cautela, accompagnare l'infortunato al più vicino centro medico pubblico o privato. Tutti gli infortuni, a prescindere dalla loro gravità, devono essere segnalati al preposto o, in mancanza del preposto, la segnalazione deve essere indirizzata al Direttore di Cantiere, per il seguito di competenza.

IL PROGETTISTA
Ing. Bruno Di Gennaro

ALLEGATO